

REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DA ACI

(delibera Consiglio Generale 24 gennaio 2024)

TITOLO 1

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1.1

(Finalità)

Il Regolamento definisce i principi generali di governo delle società controllate direttamente o indirettamente da ACI (di seguito anche “*Società*”) incluse quelle cosiddette “*in house*”, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 50/2016.

Il Regolamento è adottato ai sensi dell’art.2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, nonché dell’art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n. 108 in adeguamento ai principi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai principi generali desumibili dal testo unico di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica sulla base delle specificità di ACI e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa.

ART. 1.2

(Approvazione ed attuazione del Regolamento)

Il Regolamento è approvato dal Consiglio Generale di ACI, su proposta del Presidente. Al medesimo modo si procede per ogni sua successiva modifica o integrazione.

Il Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente, approva direttive su aspetti applicativi del Regolamento.

Il Presidente sovrintende al sistema complessivo di governo di cui al Regolamento.

Il Segretario Generale assicura la diffusione del Regolamento e delle direttive e ne verifica il recepimento, l’attuazione e il rispetto da parte delle Società e riferisce, ove necessario, agli organi competenti.

ART. 1.3

(Ambito di applicazione)

Le disposizioni del Regolamento si applicano alle *Società*, ad esclusione di quelle che emettono azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ed alle loro società controllate, cui le disposizioni del Regolamento si applicano solo se espressamente previsto. Si applicano altresì, mutatis mutandis limitatamente a quanto compatibili, alle società nelle quali ACI detiene partecipazioni di minoranza.

Le *Società* direttamente controllate da ACI ne assicurano la diffusione e il rispetto da parte delle rispettive società controllate.

TITOLO 2

PARTECIPAZIONI

ART. 2.1

(Costituzione e acquisto)

L'atto deliberativo per la costituzione o l'acquisto di una *Società*, anche indirettamente, è adottato dal Consiglio Generale e deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di assicurare il pieno perseguimento, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, delle finalità istituzionali di ACI. L'atto deliberativo di costituzione deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dalla legge applicabile, ed è pubblicato sul sito istituzionale di ACI.

Nell'atto deliberativo sono evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano l'operazione, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità.

L'atto deliberativo è inviato alla Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'esercizio delle rispettive competenze.

Art. 2.2

(Tipi sociali)

ACI può partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa o analoghi tipi societari disciplinati in Stati membri dell'Unione Europea.

Art. 2.3

(Oggetto sociale)

Le *Società* hanno per oggetto sociale attività di produzione e fornitura di beni o servizi di interesse economico generale ovvero strumentali allo svolgimento di funzioni di ACI. In ogni caso, l'oggetto sociale può prevedere esclusivamente l'esercizio di attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 dello Statuto di ACI.

Art. 2.4

(Alienazione)

L'atto deliberativo di alienazione delle partecipazioni in *Società* è adottato con le modalità di cui al precedente art. 2.1. L'alienazione è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata del Consiglio Generale che dia analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione eventualmente previsto dalle applicabili disposizioni di legge o statuto della *Società*.

Art. 2.5

(Esercizio diritti di socio)

I diritti di socio nelle Società partecipate dell'Ente sono esercitati dal Presidente o da un suo delegato.

TITOLO 3

COMPLIANCE NORMATIVA

ART. 3.1

(Principi generali)

Le *Società* operano:

- a) con criteri di economicità, efficacia ed efficienza nel quadro normativo applicabile per quanto attiene a vincoli, privatistici e pubblicistici, di ordinamento e di funzionamento;
- b) strumentalmente alle finalità istituzionali di ACI e in coerenza con gli indirizzi da questo emanati;
- c) nel rispetto delle regole di *governance* e degli *iter* deliberativi e autorizzativi normati da ACI;
- d) in coerenza con gli indirizzi operativi e con la pianificazione di ACI e nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali e annuali, monitorati sistematicamente da ACI;
- e) nel rispetto dei requisiti di trasparenza, integrità e veridicità dei documenti finanziari e dati contabili e in coerenza con gli *iter* procedurali e autorizzativi normati da ACI;
- f) nel rispetto delle regole stabilite da ACI volte a disciplinare comportamenti e processi rilevanti, comuni o trasversali alle *Società*;
- g) nel rispetto degli adempimenti e dei flussi informativi stabiliti da ACI;
- h) adottando strumenti di governo societario, tra i quali:
 - regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
 - un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità della società, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
 - codici di condotta propri aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
 - programmi di responsabilità sociale d'impresa.
- i) adottando, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale a tempo indeterminato nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dando pubblicità a tali provvedimenti nei rispettivi siti istituzionali;
- j) assicurando l'invio, sistematico e in tempo utile, della documentazione di cui al presente Regolamento e/o di ogni altro tipo di informazione richiesta dalla funzione competente dell'ACI in quanto necessaria per la realizzazione del governo societario.

ART. 3.2

(Rispetto della normativa applicabile)

Le *Società* sono tenute all'adozione di atti e comportamenti conformi alla normativa sulle Società commerciali e a quella attinente le partecipazioni pubbliche nonché al presente Regolamento assicurando al riguardo, periodica, esaustiva ed idonea informativa all'ACI.

TITOLO 4

STATUTI SOCIETARI

ART. 4.1

(Adeguamento degli statuti societari)

Gli statuti delle *Società* assicurano l'omogeneità con i criteri di seguito indicati:

- rispetto della normativa, per quanto attiene a vincoli, privatistici e pubblicistici, di ordinamento e di funzionamento;
- stretta necessità dell'attività che costituisce l'oggetto sociale con le finalità istituzionali di ACI;
- adozione di regole di composizione, funzionamento e remunerazione dell'organo di amministrazione e di controllo coerenti, sia con il *Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese in ACI*, adottato ai sensi della Legge n. 125/2013, sia con le eventuali direttive di ACI, in modo tale da assicurare separazione di compiti e funzioni, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione;
- divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- recepimento delle disposizioni del presente Regolamento.

Le società *in house* adottano i propri statuti prevedendo:

- l'esclusione di capitali privati nell'assetto proprietario;
- i requisiti e le modalità per l'esercizio del controllo analogo da parte di ACI;
- che oltre l'ottanta per cento del fatturato, sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati da ACI e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della *Società*;
- che le procedure del ciclo passivo per l'acquisto di beni e servizi, nonché per l'esecuzione dei lavori, siano conformi alla disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016.

TITOLO 5

ORGANI SOCIETARI

ART. 5.1

(Principi e criteri generali)

Al fine di assicurare omogeneità della struttura organizzativa e delle funzioni attribuite agli organi di amministrazione e controllo, le *Società* si attengono alle disposizioni recate dai successivi articoli.

ART. 5.2

(Organo amministrativo)

Nel rispetto della direttiva emanata da ACI, anche ai sensi dell'art. 8, comma 3, del vigente Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese, l'organo di amministrazione delle *Società* è costituito da un consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri onde consentire la presenza nell'organo di membri in possesso di requisiti o titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività sociale ovvero assicurare adeguata rappresentanza di interessi, data la natura di ente a carattere associativo di ACI, con particolare riferimento agli Automobile Club provinciali e locali. Resta fermo il rispetto delle norme sull'equilibrio di genere. E' fatta salva la possibilità di nominare un amministratore unico.

ART. 5.3

(Nomina e requisiti dell'organo amministrativo)

Fatto salvo il caso in cui gli Statuti delle *Società* riservano all'ACI il potere di designazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile, l'organo amministrativo è nominato dall'assemblea dei soci, resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

L'assemblea dei soci, in caso di organo amministrativo collegiale, nomina altresì il presidente.

Agli organi di amministrazione e controllo delle Società *in house* si applica il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

I componenti dell'organo amministrativo delle *Società* sono di norma scelti tra i Presidenti degli Automobile Club o di ACI in possesso di requisiti di adeguata professionalità ed esperienza in relazione allo specifico ufficio.

La cessazione della carica di Presidente di Automobile Club comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore di *Società*.

Per specifiche esigenze possono essere scelti soggetti esterni in possesso di requisiti di adeguata professionalità ed esperienza in relazione allo specifico ufficio.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo, inclusa la revoca o le dimissioni, della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione decade, senza diritto a indennizzo per gli amministratori decaduti. In tal caso il collegio sindacale eserciterà i poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo organo amministrativo e avrà l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per il rinnovo.

Con direttiva di ACI può essere richiesto, ai fini del conferimento dell'incarico di amministratore, il possesso di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, in aggiunta a quelli di legge.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di amministratore è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconfiribilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D. Lgs. 39/2013.

Per le società *in house*, le reiterate violazioni agli obblighi in tema di controllo analogo, di cui al precedente art. 3.1, costituiscono giusta causa di revoca dell'organo amministrativo.

I dipendenti ACI non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo delle *Società*, fatta eccezione per il caso che quest'ultime abbiano emesso azioni quotate in mercati regolamentati o altri strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo delle società controllate dagli Automobile Club i dirigenti ovvero i funzionari di ACI, ferma restando l'applicazione della vigente normativa in materia di pubblico impiego.

ART. 5.4

(Funzioni dell'organo amministrativo)

L'organo amministrativo è l'organo centrale nel sistema di *corporate governance* ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della *Società* in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale.

Ove a composizione collegiale, al presidente sono attribuite le funzioni per l'indirizzo e la supervisione del controllo interno, nonché per la rappresentanza e la cura delle pubbliche relazioni e i rapporti con ACI e con i mezzi di comunicazione.

Le deleghe necessarie per la gestione della *Società* sono conferite al direttore generale di cui agli artt. 5.5 e 5.6.

In caso di partecipazione indiretta di ACI, qualora gli amministratori siano dipendenti della *Società* controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla *Società* di appartenenza.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro con le *Società* e che sono al tempo stesso componenti dell'organo amministrativo della *Società* cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

L'organo amministrativo della *Società* esercita, in particolare, i seguenti poteri:

- definisce il sistema e le regole di governo societario della *Società*, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del presente Regolamento e delle direttive dell'ACI. In ogni caso, l'organo amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi;
- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della *Società*, in coerenza con il presente Regolamento e con le direttive emanate dall'ACI;
- valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- definisce, in coerenza con i processi di pianificazione dell'ACI espressi dal Piano della Performance, le linee strategiche e gli obiettivi della *Società* e delle sue controllate, esamina e approva i piani industriali pluriennali, i *budget* annuali e i resoconti intermedi di gestione;
- riceve dal presidente o dal direttore generale, in occasione delle riunioni del consiglio, e comunque con periodicità trimestrale, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull'attività e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate della *Società*, che non siano state sottoposte al preventivo esame del consiglio;

- valuta il generale andamento della gestione della *Società* e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dal presidente o dal direttore generale; esamina i resoconti trimestrali di gestione e ne valuta i risultati rispetto a quelli di *budget*. Recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali di ACI sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;
- approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio;
- esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui al successivo Titolo 7;
- formula proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;
- esamina e delibera sulle altre questioni che il presidente o il direttore generale ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del consiglio;
- delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle *Società* controllate;
- predispose specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;
- predispose annualmente e, contestualmente al bilancio dell'esercizio, presenta all'assemblea dei soci una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti, dando conto delle ragioni della mancata/incompleta integrazione degli eventuali strumenti di governo societario con quanto disposto dalla normativa applicabile.

ART. 5.5

(Poteri di rappresentanza)

La rappresentanza della *Società* di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, in caso di organo collegiale, al presidente e, nei limiti delle deleghe ricevute, al direttore generale. In caso di organo monocratico, la rappresentanza spetta all'amministratore unico.

Con direttiva emanata da ACI possono essere disciplinati gli eventuali limiti e le modalità per l'esercizio delle deleghe.

ART. 5.6

(Nomina, requisiti e poteri del direttore generale)

Il direttore generale è nominato dall'assemblea dei soci.

Con direttiva di ACI può essere richiesto al direttore generale il possesso di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, in aggiunta a quelli di legge.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di direttore generale è subordinata inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D. Lgs. 39/2013.

Il direttore generale esercita i poteri conferitigli dall'organo amministrativo e ha la rappresentanza attiva e passiva della *Società* entro i limiti dei poteri medesimi.

Le funzioni di direttore generale sono incompatibili con la carica di amministratore in qualunque delle *Società*.

Il trattamento economico annuo del Direttore Generale delle *Società* è determinato nel rispetto della direttiva emessa ai sensi dell'Art. 8, comma 3, del vigente Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese, comunque entro il limite di importo stabilito per il Segretario Generale di ACI, dall'Art. 8, comma 1, del suddetto Regolamento. Resta ferma la possibilità di

corrispondere, in aggiunta, un premio di risultato in relazione ad obiettivi di marginalità economica ovvero di contenimento di spesa nella società *in house*, nella misura massima del 30% del suddetto importo.

ART. 5.7

(Collegio sindacale)

Fatta salva la fattispecie di cui all'art. 2449 del Codice Civile, il collegio sindacale si compone, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, di cui alla Legge 201/2011, di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che durano in carica per tre esercizi, fatta salva l'applicazione della Legge 444/94.

Il presidente del collegio sindacale è nominato tra i sindaci effettivi dall'assemblea dei soci.

Il collegio sindacale esercita le sue funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci delle società commerciali. In particolare, il collegio vigila:

- sull'osservanza della legge, dello statuto e del presente Regolamento;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno adottato dalla *Società*, nonché sul loro concreto funzionamento;
- sull'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla *Società* alle sue controllate per garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge.

Con direttiva di ACI può essere richiesto, ai fini del conferimento dell'incarico di sindaco, il possesso di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, in aggiunta a quelli di legge.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di sindaco è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D. Lgs. 39/2013.

In ogni caso la carica di sindaco non può essere conferita ai Presidenti in carica degli Automobile Club provinciali e locali.

ART. 5.8

(Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti sulla *Società* è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

ART. 5.9

(Emolumenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale)

I compensi degli amministratori delle *Società* sono deliberati dall'assemblea dei soci nel rispetto della direttiva emanata da ACI, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del vigente Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese, nonché entro il limite di importo stabilito per il Segretario Generale di ACI, dall'Art. 8, comma 1 del suddetto Regolamento.

In ogni caso, ciascun amministratore di *Società* non può percepire compensi di importo complessivamente superiore al suddetto limite, tenendo a tal fine conto anche dei compensi percepiti da altre società a controllo

pubblico che non abbiamo emesso azioni o strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ovvero da altre amministrazioni che gravano sulla finanza pubblica.

I compensi dei sindaci sono determinati dall'assemblea dei soci all'atto di nomina, tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI, con applicazione del DM 140/2012, di cui alla delibera del Comitato Esecutivo del 12 aprile 2017 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 5.10

(Dirigenti)

Ai dirigenti delle *Società*, fermo restando il limite di importo stabilito per il Segretario Generale di ACI, dall'Art. 8, comma 1, del vigente Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese, non possono essere corrisposte indennità o trattamenti di fine lavoro diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulati con gli stessi patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile, salva l'attuazione di motivati piani di esodo agevolato deliberati dall'organo amministrativo della *Società* e finalizzati, in prospettiva, al contenimento del costo del lavoro.

TITOLO 6

SISTEMA DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE SOCIETA'

ART. 6.1

(Finalità)

Il processo di pianificazione, programmazione e controllo è volto a identificare, valutare e definire le strategie di lungo periodo di ACI e delle *Società*; a declinare le strategie in obiettivi societari, pluriennali e annuali, e a tradurli in azioni attuative, coerenti con le finalità istituzionali e con gli indirizzi espressi da ACI; a monitorare l'attuazione dei piani societari e a valutare l'efficacia delle strategie e delle azioni intraprese; a misurare con continuità i risultati conseguiti anche al fine di identificare e attuare tempestivi interventi correttivi.

ART. 6.2

(Principi e criteri generali)

Ferme restando le specifiche responsabilità ed autonomie gestionali, le *Società* redigono il piano industriale pluriennale e il *budget* annuale avuto riguardo ai seguenti principi e criteri generali:

- coerenza degli obiettivi strategici societari con le finalità istituzionali e con i documenti di pianificazione emanati dall'ACI;
- sequenzialità tra obiettivi strategici, obiettivi di breve periodo e azioni volte alla loro realizzazione;
- attendibilità degli obiettivi in termini di realizzabilità, tenuto conto delle risorse disponibili, dello scenario di riferimento e del contesto di mercato;
- economicità, intesa quale capacità di remunerare i fattori produttivi, incluso il capitale di rischio, attraverso i ricavi derivanti dalle attività aziendali;
- sostenibilità finanziaria, intesa quale compatibilità tra fonti di finanziamento e fabbisogni;
- efficienza, intesa quale massimizzazione del rapporto tra volumi operativi e risorse utilizzate;
- efficacia, intesa quale capacità di realizzazione delle azioni programmate.

ART. 6.3

(Piani industriali)

La coerenza delle strategie e degli obiettivi societari con i vincoli posti dalla normativa applicabile e con le finalità istituzionali e gli obiettivi di ACI costituisce criterio inderogabile di riferimento ai fini della formulazione dei piani industriali pluriennali delle *Società*.

In tale ottica le *Società* elaborano i relativi piani industriali pluriennali avuto riguardo anche al Piano della Performance emanato annualmente dall'ACI.

Il Piano industriale si compone del piano economico, finanziario/patrimoniale e degli investimenti, relativo al successivo arco temporale di tre esercizi. Il piano declina gli obiettivi del piano strategico nell'arco del periodo considerato; pianifica le azioni e i tempi di realizzazione; misura gli effetti economici, finanziari e patrimoniali dell'attività aziendale; contiene analisi di sensitività in ordine a possibili effetti di variazioni significative dello scenario e dei parametri di riferimento.

Il piano industriale pluriennale è sottoposto all'esame e all'approvazione dell'organo amministrativo della *Società* ed è inviato, tramite la Funzione competente, al Presidente dell'ACI che ne informa il Comitato Esecutivo.

Qualora, in sede di analisi dei piani industriali pluriennali societari, emergano criticità, anche alla luce della normativa applicabile e delle finalità istituzionali di ACI, il Presidente dell'ACI, comunica alla *Società* interessata le osservazioni, con invito a tenerne conto ai fini dell'adeguamento del piano.

ART. 6.4

(Piano industriale pluriennale)

Sulla base del piano strategico approvato le *Società* redigono il piano economico, finanziario/patrimoniale e degli investimenti, relativo al successivo arco temporale di tre esercizi.

Il piano declina gli obiettivi del piano strategico nell'arco del periodo considerato; pianifica le azioni e i tempi di realizzazione; misura gli effetti economici, finanziari e patrimoniali dell'attività aziendale; contiene analisi di sensitività in ordine a possibili effetti di variazioni significative dello scenario e dei parametri di riferimento.

Il piano triennale è approvato dal consiglio di amministrazione della *Società* e inviato alla Funzione competente e al Presidente di ACI che ne promuove l'esame da parte del Comitato Esecutivo.

Le *Società* curano la diffusione delle linee-guida alle rispettive Società controllate; assicurano il rispetto dell'*iter* formativo e di approvazione dei piani strategici, dei piani pluriennali e annuali e la loro coerenza con i documenti di pianificazione emanati dall'ACI.

ART. 6.5

(Budget e controllo)

Il *budget* declina gli obiettivi di breve periodo e i risultati dell'attività aziendale con riferimento al primo esercizio successivo a quello di definizione ed è redatto in coerenza con il Piano industriale.

Il *budget* è articolato su base almeno trimestrale.

L'elaborazione del *budget*, la sua formazione e approvazione sono soggetti ai medesimi criteri e principi e al medesimo *iter* di cui agli artt. 6.1, 6.2 e 6.3.

Il *budget* vincola l'azione societaria per quanto attiene agli obiettivi industriali, operativi ed economico-finanziari e costituisce lo strumento attraverso il quale viene fissato l'ammontare massimo e l'articolazione degli investimenti dell'esercizio.

Per le Società *in house* il budget svolge funzione autorizzativa alla spesa.

Il *budget* costituisce il *target* di riferimento ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati conseguiti nel corso dell'esercizio rispetto agli obiettivi prefissati. L'analisi degli scostamenti consente di individuarne le cause e di promuovere e attuare, con tempestività, eventuali azioni e interventi correttivi.

In tale ottica, le Società elaborano, con cadenza trimestrale, i consuntivi di gestione, finanziario e degli investimenti. I consuntivi sono corredati dell'analisi degli scostamenti rispetto ai corrispondenti risultati di periodo previsti dal *budget*, dell'illustrazione delle cause che li hanno originati, nonché delle azioni correttive individuate e dei relativi tempi di attuazione.

I consuntivi di periodo sono sottoposti all'organo amministrativo della Società e da questa inviati alla Funzione competente e al Presidente di ACI che ne informa, in caso di rilevanti scostamenti, il Comitato Esecutivo.

Qualora, in sede di esame dei consuntivi, emergano criticità, il Presidente comunica alla Società le osservazioni formulate dal Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'adozione di eventuali interventi correttivi.

TITOLO 7

OPERAZIONI SOCIETARIE RILEVANTI

ART. 7.1

(Principi e criteri generali)

Il presente Titolo è finalizzato a disciplinare le operazioni societarie che, per la loro rilevanza, richiedono uno specifico *iter* istruttorio, di valutazione e di approvazione.

ART. 7.2

(Definizione)

Per operazioni societarie rilevanti si intendono le operazioni di natura straordinaria e/o le operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario.

Rientrano in ogni caso in tale definizione le seguenti tipologie di operazioni:

- a) acquisizioni e cessioni di aziende o rami d'azienda se di valore superiore ad € 1 milione;
- b) patti parasociali;
- c) fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni;
- d) operazioni sul capitale sociale;
- e) costituzione di patrimoni separati e accensione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare;
- f) emissione di strumenti finanziari;
- g) acquisizioni e dismissioni di beni immobili se di importo superiore ad € 1 milione;
- h) modifiche relative all'oggetto sociale che comportano un cambiamento significativo dell'attività della Società ovvero la trasformazione, il trasferimento della sede sociale all'estero ovvero la revoca dello stato di liquidazione;
- i) ogni altra operazione qualificata come rilevante dal Comitato Esecutivo.

ART. 7.3

(Iter istruttorio e autorizzativo)

Le operazioni di cui al precedente art. 7.2 sono soggette al preventivo esame del Comitato Esecutivo di ACI per le valutazioni di competenza delle stesse rispetto alla coerenza delle operazioni con le finalità istituzionali, le linee strategiche e le attività di pianificazione di ACI e sono successivamente approvate dalle *Società*, coerentemente con le eventuali osservazioni formulate dal Comitato Esecutivo.

Con specifico riguardo alle operazioni di cui al precedente art. 7.2 lett. h), è adottato un atto deliberativo analiticamente motivato, come previsto al precedente art. 2.1, commi 1 e 2.

TITOLO 8

BILANCI E INFORMATIVA FINANZIARIA

ART. 8.1

(Principi e criteri generali)

Le *Società* redigono il bilancio di esercizio e ogni altro documento finanziario a rilevanza esterna nel rispetto delle norme e dei principi contabili ad essi applicabili.

Nel caso in cui le *Società* svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di libero mercato, esse adottano il principio della separazione contabile.

TITOLO 9

INTERNAL AUDIT E ORGANISMO DI VIGILANZA DI CUI AL D.LGS. 231/01

ART. 9.1

(Principi generali)

Le *Società* istituiscono un ufficio di controllo interno (internal auditing) strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale. Esso collabora con gli organi di controllo. Riscontra tempestivamente le richieste da questi provenienti e trasmette periodicamente relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

Il processo di internal audit è finalizzato a valutare, inoltre, l'adeguatezza del disegno, la congruità e l'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni, nonché la coerenza dei comportamenti aziendali, attraverso verifiche di carattere specialistico e discontinuo.

L'*internal audit* integra e non sostituisce l'insieme dei controlli di linea posti in essere dai responsabili dei comparti o dei processi aziendali, che svolgono, in maniera continuativa, tutte le attività volte a supervisionare il corretto svolgimento delle attività afferenti al proprio comparto o processo.

Le *Società* adottano, altresì, il modello di organizzazione, gestione e controllo ed istituiscono l'organismo di vigilanza, di cui al D.Lgs. 231/2001.

L'organismo di vigilanza monitora il funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e gestione della *Società* ed opera, nelle attività di verifica, in coordinamento con le funzioni aziendali di controllo.

ART. 9.2

(Attività)

Il processo di *internal audit* include le seguenti attività:

- elaborazione della proposta di piano pluriennale e annuale delle verifiche, sulla base delle risultanze delle attività di *risk assessment* avuto riguardo ai principi dettati dal modello di *governance*; il piano indica i criteri utilizzati per stabilire numero, frequenza ed oggetto delle verifiche, nonché la previsione delle risorse necessarie all'esecuzione delle attività;
- svolgimento delle verifiche di *audit* e redazione dei relativi *report*; elaborazione di *report* periodici per il consiglio di amministrazione sugli esiti delle verifiche effettuate;
- svolgimento degli interventi di *audit* sull'attuazione delle azioni correttive.

L'organismo di vigilanza svolge le seguenti principali attività:

- valuta costantemente l'adeguatezza del modello, ossia la sua reale e non formale capacità di prevenire i comportamenti non dovuti;
- vigila sull'effettività del modello, ossia sulla coerenza tra i comportamenti concreti e la disciplina recata dal modello stesso;
- analizza e mantiene nel tempo i requisiti di solidità e funzionamento del modello;
- promuove il necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate dagli organi di controllo societario rendano necessario effettuare integrazioni ed adeguamenti.

ART. 9.3

(Funzioni di controllo, nomina e compensi)

Le funzioni di controllo interno riferiscono direttamente al presidente della *Società* oppure all'amministratore unico, in caso di organo amministrativo monocratico.

L'incarico di componente dell'ufficio di controllo interno (*internal auditing*) e dell'organismo di vigilanza sono conferiti dall'organo di amministrazione e cessano contestualmente alla scadenza o cessazione, per qualsivoglia motivo, dell'organo di amministrazione che ha provveduto alla loro nomina.

I compensi dell'*internal auditing* e dei componenti dell'organismo di vigilanza sono determinati in sede di nomina avendo come riferimento gli emolumenti stabiliti per il collegio sindacale.

TITOLO 10

CRISI DI IMPRESA

Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio elaborati ai sensi del precedente Art. 5.4, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

Gli interventi finanziari o di garanzia finalizzati a prevenire l'aggravamento della situazione di cui al precedente comma devono essere accompagnati da un piano di intervento dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

TITOLO 11

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Il Comitato Esecutivo di ACI monitora l'andamento economico e la situazione patrimoniale e finanziaria delle *Società*, nonché il permanere del carattere di stretta necessità dell'attività per il perseguimento delle finalità di ACI, ed effettua a tal fine analisi dell'assetto complessivo delle *Società* predisponendo, ove necessario, motivati piani di razionalizzazione.

Il monitoraggio di cui al precedente comma è esercitato in modo continuo, sulla base di report trimestrali prodotti dai competenti uffici.

TITOLO 12

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO E NORMA DI RINVIO

ART. 12.1

(Efficacia del Regolamento)

Il presente Regolamento è immediatamente efficace e sostituisce il precedente Regolamento adottato dal Consiglio Generale nella seduta del 24 luglio 2019.

Il Regolamento potrà essere oggetto di successive integrazioni finalizzate a disciplinare processi rilevanti, comuni o trasversali alle *Società*, e fattispecie non normate ma che assumono particolare significatività in relazione alla natura giuridica e alle finalità istituzionali di ACI, anche per quanto concerne le operazioni con parti correlate.

Il Regolamento è sottoposto a costante monitoraggio e implementazione al fine di garantirne la coerenza con l'evoluzione normativa e operativa.

ART. 12.2

(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia al codice civile ed alle applicabili disposizioni speciali riferite ad ACI.